

● ● ● PILLOLE

DI DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE, DIRITTO D'ASILO E PROTEZIONE INTERNAZIONALE¹

Il seguente documento vuole offrire una panoramica della legislazione attualmente in vigore in materia di immigrazione, diritto di asilo e protezione internazionale.

Le informazioni ivi contenute non hanno alcuna pretesa di esaustività e potrebbero essere soggette a modifiche al momento della consultazione del presente documento.

Per aggiornamenti sulla legislazione consultare direttamente il sito del Ministero: [Immigrazione e asilo | Ministero dell'Interno](#) ovvero il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano Area Immigrazione www.prefettura.it/bolzano

► PRINCIPALI FONTI NORMATIVE NAZIONALI:



- [Legge n. 91 del 5 febbraio 1992](#) - Nuove norme sulla cittadinanza;
- [D. Lgs. N. 286 del 25 luglio 1998](#) - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- [D. Lgs. N. 251 del 19 novembre 2007](#) - Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale;
- [D. Lgs. N. 25 del 28 gennaio 2008](#) - Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- [Decreto del Ministero degli Esteri - 11 maggio 2011, N. 850](#) - Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento;
- [D. Lgs. N. 142 del 18 agosto 2015](#) - Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
- [D. Legge N. 113 del 4 ottobre 2018](#), convertito in Legge dalla L. del 1 dicembre 2018, n. 132 - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

¹ A cura dell'Avv. Chiara Bongiorno su incarico del Servizio di coordinamento per l'integrazione della Provincia Autonoma di Bolzano.

Tutte le foto sono state prese dal sito unsplash.com: archivio online di fotografie prive di diritti d'autore.

- [D. Legge n. 130 del 21 ottobre 2020](#), convertito in Legge dalla L. del 18 dicembre 2020, n. 173 – Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare;

► **PRINCIPALI FONTI NORMATIVE SOVRANAZIONALI:**

- Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sui rifugiati
- Direttiva 2011/95/UE (cd. Direttiva „qualifiche“);
- Direttiva 2013/32/UE (cd. Direttiva „procedure“);
- Direttiva 2013/33/UE (cd. Direttiva „accoglienza“);
- Regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. Regolamento „Dublino-III“)



LE TIPOLOGIE DI PERMESSI DI SOGGIORNO PIU' DIFFUSE:

► **PERMESSO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (EX CARTA DI SOGGIORNO PER STRANIERI)**

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è previsto dall'art. 9 del Testo Unico immigrazione e ha durata illimitata. I requisiti necessari per ottenere questo tipo di permesso di soggiorno sono:

- la permanenza stabile e regolare in Italia da almeno cinque anni;
- una conoscenza sufficiente dei principi fondamentali della cultura civica e della vita civile in Italia;
- un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale;
- il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue). Per ulteriori informazioni: www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/test-conoscenza-lingua-italiana;
- una situazione abitativa idonea nel caso in cui suddetto permesso sia richiesto anche per uno o più familiari.



La richiesta di rilascio del permesso va inoltrata agli Uffici Postali abilitati tramite apposito Kit. Per un supporto alla compilazione dei moduli e per informazioni sui documenti da allegare ci si può fare assistere dagli operatori di alcuni sportelli per migranti e dai patronati. Per la lista consultare la pagina web: www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/integrazione/sportelli.asp

Ottenere questa tipologia di documento è molto importante perché dà inizio a una nuova fase di sicurezza e stabilità: infatti, il permesso di soggiorno UE ha validità definitiva e non necessita di rinnovi, ma solo di eventuali aggiornamenti legati alla persona (p. es. il cambio di residenza).

► IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Il permesso di soggiorno per motivi familiari nasce dalla volontà, da parte dello stato italiano, di difendere il diritto all'unità familiare per i soggetti stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno (di durata non inferiore a un anno) rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato allo straniero² che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, con visto di ingresso al seguito di un proprio familiare già titolare di permesso di soggiorno, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore.



In particolare, lo straniero ha diritto ad ottenere il ricongiungimento familiare (cioè a vivere in Italia regolarmente) con i seguenti familiari:

- coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi, motivi di salute.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente:

- l'accesso ai servizi assistenziali;
- l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale;
- l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo (sempre che vi siano i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro).



Ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero con il quale si chiede il ricongiungimento ed è rinnovabile unitamente a quest'ultimo. Può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di un'attività di lavoro.

² In questo contesto con tale termine si intendono cittadini e cittadine extra-UE e apolidi



Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia va richiesto alla Questura inviando dall'Ufficio postale abilitato il kit contenente il modulo di richiesta del permesso e i documenti necessari. Il modulo di domanda del permesso viene richiesto al Commissariato del Governo che ha provveduto anche all'eventuale rilascio del nullaosta al ricongiungimento familiare.



Oltre alla richiesta del permesso di soggiorno la persona firma l'accordo di integrazione introdotto a partire dal 10 marzo 2012. Una volta ottenuto il permesso di soggiorno si dovrà chiedere, entro 20 giorni dal rilascio dello stesso, l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente al proprio Comune di dimora abituale in provincia di Bolzano. Questo tipo di documento permette a eventuali familiari di raggiungere l'Italia (v. art. 29 del Testo Unico sull'Immigrazione n. 286/1998). In questo caso, la persona interessata ottiene un visto, che le consente l'ingresso in Italia ai fini di un soggiorno di lunga durata.



Per ottenere il ricongiungimento lo straniero richiedente deve dimostrare la disponibilità:

- di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e dotato di certificazione di idoneità abitativa rilasciata dal comune;
- di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere;
- di una assicurazione sanitaria (o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale) a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo.

In pratica, è necessario che lo straniero dimostri di poter restare in Italia senza dover gravare sullo stato in quanto ha la possibilità di vivere in un'abitazione dignitosa, di avere una copertura assicurativa ed un reddito minimo che gli consenta di essere autosufficiente e di non dover commettere reati per vivere (parla infatti di reddito derivante da fonti lecite).



La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare è presentata allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura competente in base al luogo di dimora del richiedente (nella Provincia Autonoma di Bolzano è competente il Commissariato di Governo). Il Commissariato di Governo, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostantivi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti, rilascia il nulla osta oppure emette un provvedimento di diniego dello stesso.

La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo al solo scopo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

► PERMESSO PER CURE MEDICHE Art. 36 TUI



Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore o accompagnatrice possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno.



A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità

stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.




Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ovvero previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.



Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile fino a che durano le necessità terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa.

► **PERMESSO DI SOGGIORNO PER CALAMITA'**
Art. 20 bis TUI

Quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di **grave** calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile se permangono le condizioni di grave calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa.



► **PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTI DI PARTICOLARE VALORE CIVILE**
Art. 42 bis TUI

Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis. In tali casi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.

► **PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE**
Art. 18 TUI

Tale permesso viene riconosciuto allo straniero che subisce o ha subito violenze o grave sfruttamento ed abilita alla partecipazione a un progetto di assistenza e di integrazione sociale. Il titolare del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere il cittadino straniero soggetto ad una situazione di violenza o di grave sfruttamento nei confronti del quale possono sorgere concreti pericoli per la sua incolumità.

Chi può segnalare le situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero?

- i servizi sociali degli enti locali o associazioni;

- gli enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri;
- il Procuratore della Repubblica quando lo straniero abbia reso dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale relativo a fatti di violenza o di grave sfruttamento.



La Questura, ricevuta la proposta e verificata la sussistenza delle condizioni previste, provvede al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (ora denominato "casi speciali").



Ai fini dell'ottenimento del permesso di soggiorno per protezione sociale è richiesto il parere del Procuratore della Repubblica, nei casi in cui il Procuratore dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo; un programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero; nonché l'adesione dello straniero al medesimo programma.

Il titolare del permesso di soggiorno per protezione sociale ha diritto a:

- accesso ai servizi assistenziali;
- accesso allo studio;
- iscrizione alle liste di collocamento;
- svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età.



Durata del permesso di soggiorno per protezione sociale:
Il permesso di soggiorno ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Conversione del permesso di soggiorno per protezione sociale:


- a) in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno per protezione sociale l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro.
- b) in permesso di soggiorno per studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.



Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dell'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, al/la cittadino/a straniero/a che abbia terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e abbia dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale. Queste disposizioni si applicano anche alle cittadine e ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, che si trovino in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

► IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO
ARTT. 5, 5 BIS, 21, 22 TUI



▪ lavoro subordinato 

Il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato al possesso di un visto di ingresso per motivi di lavoro in seguito a nulla osta all'assunzione o allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Dopo l'ingresso nel territorio nazionale, il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni allo Sportello Unico della provincia dove ha domicilio il lavoratore o dove si svolge l'attività lavorativa.



In seguito a rilascio di autorizzazione (nulla osta) da parte dello Sportello Unico competente per territorio, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è concesso anche per conversione da studio a lavoro (in via generale), da minore età a lavoro, per tirocinio. Questa tipologia di permesso è connessa alla stipulazione di un contratto di lavoro.




Il permesso di soggiorno per lavoro è strettamente collegato alla sussistenza di un impiego formalmente riconosciuto comunicato dal datore di lavoro all'Inps attraverso il mod Unificato Lav che sostituisce il Modello Q - contratto di soggiorno.

I requisiti che la legge richiede per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro variano in base al tipo attività lavorativa.



La sua durata dipende dai tempi indicati all'interno del contratto stesso, che comunque non possono superare:

- 9 mesi alla presenza di uno o più contratti stagionali;
- 1 anno per un contratto a tempo determinato;
- 2 anni per un contratto a tempo indeterminato.

▪ lavoro autonomo 

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, il richiedente deve dimostrare di avere un'abitazione idonea; di disporre delle risorse e dei titoli abilitativi necessari che gli permettono di svolgere la sua attività; di essere titolare di un reddito lecito il cui valore deve essere superiore a quello minimo previsto per beneficiare dell'esenzione sanitaria; di essere in possesso dei parametri finanziari attestati da un documento della Camera di Commercio.

► **PERMESSO DI SOGGIORNO PER "PROTEZIONE SPECIALE" (GIÀ PROTEZIONE UMANITARIA)**
ARTT. 5, CO.6 E 19 CO.1, 1.1. E 1.2. TUI

Il permesso per protezione speciale (introdotta prima dal D.L. Salvini e ora ripresa dal DI Lamorgese, che ne ha ampliato la portata) può essere considerato il successore dell'abrogato permesso per motivi umanitari.

Da un lato ne risulta ampliata nella portata (si veda l'esplicito riferimento al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU, assente nella «vecchia» umanitaria), dall'altro, i motivi che possono portare a riconoscerla sono maggiormente tipizzati rispetto a prima (dove «bastavano» seri motivi di carattere umanitario) e dunque in tal senso possono restringerne l'ambito applicativo.



Come novellato dalla L. 173/2020, il permesso per protezione speciale viene rilasciato dalla Questura, sia su richiesta della Commissione territoriale in occasione di un procedimento per richiesta di protezione internazionale, sia su richiesta diretta alla Questura da parte della persona interessata. Questo permesso viene rilasciato nei casi in cui non sussistano i requisiti per l'asilo politico, né quelli per la protezione sussidiaria, ma la persona straniera abbia diritto ad una protezione "speciale" in ossequio ad **obblighi costituzionali o internazionali** dello Stato italiano. In particolare, il permesso di protezione speciale viene rilasciato allorquando la persona si trovi in una situazione di inespellibilità ex art. 19 Testo Unico Immigrazione, ovvero rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio.



Inoltre, detto permesso deve essere rilasciato quando vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria **vita privata e familiare** che la persona ha costruito, durante il tempo dell'accertamento, in Italia. A tal fine è previsto che si tenga conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato/a, del suo **effettivo inserimento sociale** in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.



Il permesso per protezione speciale ha durata biennale e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

FOCUS 1.

Il permesso di soggiorno “casi speciali”: Il lascito della vecchia protezione umanitaria.

Il permesso di soggiorno “casi speciali” ex motivi umanitari viene rilasciato dalla Questura, ai sensi dell’art. 1 comma 9 D.L. 113/2018, nei casi di riconoscimento della protezione umanitaria da parte della Commissione Territoriale (oggi, solo nei casi di decisioni della Commissione Territoriale adottate prima del 5/10/2018) o del Tribunale (che applica per tutte le domande di protezione internazionale presentate prima della entrata in vigore del c.d. D.L. sicurezza, la normativa antecedente).

Infatti, a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 113/2018, convertito con modificazioni in L. n. 132/2018 (cd. Decreto sicurezza “Salvini”), a partire dal 5/10/2018 le Questure non possono più rilasciare il permesso di soggiorno con la dicitura “motivi umanitari”, ma solo “casi speciali”, nelle ipotesi sopra individuate.

Il permesso di soggiorno “casi speciali” (ex motivi umanitari):

- ha una durata di anni due
- consente l’esercizio di attività lavorativa
- alla scadenza può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo
- in caso di mancata conversione alla scadenza, le Questure rilasceranno, previa richiesta dell’interessato e parere della Commissione Territoriale competente, un permesso di soggiorno per protezione speciale.

→ le Sezioni Unite civili della Cassazione, sentenza n. 29459/2019:

inapplicabilità della disciplina del d.l. sicurezza ai procedimenti concernenti domande amministrative presentate prima del 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del “decreto sicurezza”).


FOCUS 2.

La residenza anagrafica e i richiedenti asilo

La Corte Costituzionale con sentenza n.186/2020 ha dichiarato incostituzionali le norme del primo Decreto Sicurezza (Salvini) che avevano cancellato il diritto alla iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, che dunque è stata prevista nuovamente dalla L. 173/2020.

Spesso i cittadini e le cittadine straniere, alle quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato, sono privi di un alloggio certo, pur avendo stabilito in un certo territorio comunale il proprio luogo di dimora abituale. In tali circostanze l’iscrizione anagrafica può comunque avvenire attraverso la registrazione della persona senza fissa dimora nel relativo Registro nazionale, gestito presso ogni Comune. **Il diritto alla residenza** viene, infatti, preservato nonostante la precarietà della condizione di vita della persona, essendo appunto un diritto soggettivo.

A tal proposito si evidenzia inoltre, che in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per le persone titolari di protezione internazionale, l’assenza di iscrizione anagrafica non può, comunque, rilevare ai fini del predetto rinnovo, in quanto il suddetto titolo di soggiorno è il presupposto per l’iscrizione anagrafica e non anche il contrario. Pertanto, **ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, i titolari di protezione internazionale non hanno l’obbligo di dimostrazione di un alloggio fisso né dell’iscrizione anagrafica.**



LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IL DIRITTO DI ASILO

Antefatti storico-giuridici:

- Il diritto di asilo è un diritto fondamentale dell'uomo riconosciuto in Italia dall'articolo 10, terzo comma, della Costituzione. Esso viene riconosciuto alla persona straniera alla quale sia impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
- La Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, conosciuta anche come la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, è un trattato multilaterale delle Nazioni Unite che definisce chi è un rifugiato e definisce i diritti dei singoli che hanno ottenuto l'asilo e le responsabilità delle nazioni che garantiscono l'asilo medesimo. La convenzione stabilisce anche quali persone non si qualificano come rifugiati, ad esempio i criminali di guerra.
- La convenzione si basa sull'articolo 14 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, che riconosce il diritto delle persone a chiedere l'asilo dalle persecuzioni in altri paesi. Un rifugiato può godere di diritti e benefici in uno stato in aggiunta a quelli previsti dalla convenzione.
- Il riconoscimento dello status di rifugiato è entrato nel nostro ordinamento con l'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con la legge 722/1954) ed è regolato essenzialmente da fonti di rango UE. La normativa UE (Direttiva 2011/95/UE) ha infatti introdotto l'istituto della protezione internazionale che comprende quella sui rifugiati (Convenzione di Ginevra) unitamente alle persone ammissibili alla protezione sussidiaria (v. *infra*).

► LO STATUS DI RIFUGIATO

Per ottenere lo status di rifugiato non è sufficiente che nel Paese di origine siano generalmente represses le libertà fondamentali, ma occorre che il singolo richiedente abbia subito specifici atti di persecuzione.



Il relativo permesso di soggiorno è infatti rilasciato al cittadino o alla cittadina straniera che, per il timore fondato di essere perseguitato/a per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione del suo Paese.



Le medesime norme si applicano anche agli apolidi (cioè a quelle persone prive di nazionalità) e a quelle persone che non possono o non vogliono avvalersi della protezione del Paese di origine. Lo status di rifugiato può essere richiesto presso la Polizia di frontiera o presso la Questura, anche nel caso in cui la persona interessata sia priva di documenti. In seguito, la Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale procede all'esame del caso e decide se concedere o meno la protezione richiesta.



Il permesso di soggiorno per asilo politico ha la durata di 5 anni.

Durante la fase di accertamento, la persona ha il diritto di accesso a tutti i servizi base ed è in possesso di un permesso di soggiorno che porta la dicitura "richiesta asilo", rinnovabile ogni sei mesi fino alla definizione della procedura di richiesta asilo.

Dopo 60 giorni dalla richiesta di protezione internazionale, il/la richiedente può lavorare, mentre da subito può chiedere l'iscrizione presso l'Anagrafe del Comune ove risiede.



► **ELENCO DEI I MOTIVI DI PERSECUZIONE:**

- **RAZZA³** si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
- **RELIGIONE** include le convinzioni ateiste e la partecipazione/astensione a/da riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
- **NAZIONALITA'** non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza ma anche, più semplicemente, all'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
- **PARTICOLARE GRUPPO SOCIALE** è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi;
- **OPINIONE POLITICA** si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

► **I SOGGETTI PERSECUTORI** nel paese di provenienza della persona straniera possono essere lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio,

³ Si noti che il concetto di razza umana è privo di validità scientifica poiché l'antropologia e la biologia evolutiva hanno dimostrato che non esistono gruppi razziali fissi o discontinui. Per approfondire: <https://it.wikipedia.org/wiki/Razza>.

ovvero anche soggetti non appartenenti allo Stato qualora, quest'ultimo si rifiuti di fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.



Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione devono essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia grave al punto da esercitare sulla persona un effetto analogo alla violazione dei diritti umani fondamentali. Esempi di atti persecutori:

- gli atti di violenza **fisica** o **psichica**, compresa la violenza **sessuale**;
- i **provvedimenti** legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
- le **azioni** giudiziarie o **sanzioni** penali sproporzionate o discriminatorie;
- il **rifiuto** di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
- gli **atti** specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

► LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA



La protezione sussidiaria è lo status riconosciuto alla cittadina o al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un **grave danno** e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione del suo Paese. Vengono ritenuti danni gravi: la condanna a morte; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.



Questo permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura, ha durata 5 anni e può essere rinnovato. Per quanto riguarda i diritti riconosciuti alla persona richiedente protezione sussidiaria durante la fase di accertamento, valgono le medesime condizioni valide per la persona richiedente asilo politico: diritto al lavoro, all'iscrizione anagrafica nonché ad un permesso rinnovabile ogni sei mesi dalla dicitura "richiesta asilo".



Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato. Il richiedente può chiedere anche il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo se è in possesso dei requisiti. La conversione implica la rinuncia alla protezione sussidiaria.